



# Corso di Diritto della Navigazione

## Argomenti :

- **Il diritto internazionale privato della navigazione: la funzione della normativa speciale. Navi ed aeromobili in località non soggette alla sovranità di alcuno Stato; atti compiuti a bordo di navi e di aeromobili in navigazione.**
- **La legge regolatrice dei contratti di utilizzazione.**
- **Il problema della localizzazione della giurisdizione. Giurisdizione dello Stato della bandiera, giurisdizione dello Stato portuale e giurisdizione dello Stato costiero. Giurisdizione dello Stato di scalo nella navigazione aerea**

*Prof. ssa Elisabetta Rosafio*  
[egrosafio@unite.it](mailto:egrosafio@unite.it)

# Collocazione della normativa speciale nel sistema

La navigazione , anche per il luogo nel quale si svolge, può dare frequentemente luogo a questioni di diritto internazionale privato

Il codice della navigazione




Fissa alcune **norme speciali\***, necessarie per risolvere i problemi di diritto internazionale privato, che derivano da rapporti attinenti alla navigazione marittima, interna e area (ciò qualora risulti inadeguata alle loro specifiche esigenze l'applicazione delle norme generali contenute nella l. 31 maggio 1995 n. 218 o dalle norme generali contenute in altre fonti)

deviano da quelle generali

s'inquadrano nel loro sistema e sono sottoposte agli stessi criteri per quanto attiene alle condizioni e ai limiti del loro funzionamento

sono integrate dalle norme generali qualora la loro applicazione risulti compatibile con la particolarità della disciplina speciale



norme strumentali delle  
convenzioni internazionali  
di diritto uniforme che  
determinano l'ambito di  
applicazione della  
normativa convenzionale

diritto internazionale  
privato

## Navi e aeromobili in località non soggette alla sovranità di nessuno Stato – Article 92 UNCLOS, § 1

### *Status of ships*

<< 1. Ships shall sail under the flag of one State only and, save in exceptional cases expressly provided for in international treaties or in this Convention, shall be subject to its exclusive jurisdiction on the high seas. A ship may not change its flag during a voyage or while in a port of call, save in the case of a real transfer of ownership or change of registry [...]>>

1. Le navi battono la bandiera di un solo Stato e, salvo casi eccezionali specificamente previsti da trattati internazionali o dalla presente Convenzione, nell'alto mare sono sottoposte alla sua giurisdizione esclusiva. Una nave non può cambiare bandiera durante una traversata o durante uno scalo in un porto, a meno che non si verifichi un effettivo trasferimento di proprietà o di immatricolazione.
2. Una nave che navighi sotto le bandiere di due o più Stati impiegandole secondo convenienza, non può rivendicare nessuna delle nazionalità in questione nei confronti di altri Stati, e può essere assimilata a una nave priva di nazionalità.

# ART. 3 C. NAV.

## **Articolo 3 - Spazio aereo soggetto alla sovranità dello Stato.**

È soggetto alla sovranità dello Stato lo spazio aereo che sovrasta il territorio della Repubblica ed il relativo mare territoriale.



## *Navi e aeromobili in località non soggette alla sovranità di nessuno Stato*

Art. 4 cod. nav.



«Le navi italiane in alto mare e gli aeromobili italiani in luogo o spazio non soggetto alla sovranità di alcuno Stato sono considerati come territorio italiano»

Gli atti e i fatti, posti in essere a bordo di una nave italiana in alto mare o di un aeromobile italiano in luogo o spazio non soggetto alla sovranità di alcuno Stato



Sono regolati dalla legge italiana in tutti i casi in cui le stesse designano come regolatrice la legge del luogo dove l'atto è compiuto o il fatto è avvenuto.



*Atti compiuti a bordo di navi o di aeromobili in navigazione.*

art. 5, comma 1, cod. nav.

«**Gli atti ed i Fatti compiuti a bordo di una nave o di un aeromobile nel corso della navigazione in luogo o spazio soggetto alla sovranità di uno Stato estero** sono regolati dalla legge nazionale della nave o dell'aeromobile in tutti i casi nei quali, secondo le disposizioni sull' applicazione delle leggi in generale, dovrebbe applicarsi la legge del luogo dove l'atto è compiuto o il fatto è avvenuto».

**Determinano un collegamento più intenso del veicolo con l'ordinamento dello Stato di cui la nave o l'aeromobile ha la nazionalità, che non con l'ordinamento dello Stato estero nel quale nave o aeromobile navigano.**

art. 5, comma 2, cod. nav.

«La disposizione del comma precedente si applica agli atti ed ai fatti compiuti a bordo di una nave o di un aeromobile di nazionalità estera nel corso della navigazione in luogo o spazio soggetto alla sovranità dello Stato italiano, sotto condizione di reciprocità da parte dello Stato al quale la nave o l'aeromobile appartiene».

## La legge applicabile ai contratti di utilizzazione

Art. 10 cod. nav «contratti di locazione, di noleggio, di trasporto sono regolati dalla legge nazionale della nave o dell' aeromobile, salva la diversa volontà delle parti».

Derogato dal  reg. (CE) n. 593/2008 (Roma I)\*

il contratto di utilizzazione è anzitutto regolato dalla legge scelta dalle parti (art. 3)  
MA PER IL TRASPORTO VEDI SLIDE SUCCESSIVA

\*non si applica alla polizza di carico in quanto titolo di credito (art. 1, lett. d),





## Disciplina specifica per il trasporto

### Articolo 5

#### **Contratti di trasporto**

«1. Nella misura in cui la legge applicabile al contratto di trasporto di merci non sia stata scelta a norma dell'articolo 3, la legge applicabile è quella del paese di residenza abituale del vettore, a condizione che il luogo di ricezione o di consegna o la residenza abituale del mittente siano anch'essi situati in tale paese. Se tali condizioni non sono soddisfatte, si applica la legge del paese in cui si trova il luogo di consegna convenuto dalle parti.

2. Nella misura in cui la legge applicabile a un contratto di trasporto di passeggeri non sia stata scelta dalle parti conformemente al secondo comma, la legge applicabile è quella del paese di residenza abituale del passeggero, purché il luogo di partenza o di destinazione sia situato in tale paese. Se tali condizioni non sono soddisfatte, si applica la legge del paese in cui il vettore ha la residenza abituale.

Le parti possono scegliere come legge applicabile al contratto di trasporto di passeggeri a norma dell'articolo 3 solo la legge del paese in cui:

- a) il passeggero ha la residenza abituale; o
- b) il vettore ha la residenza abituale; o
- c) il vettore ha la sua amministrazione centrale; o
- d) è situato il luogo di partenza; o
- e) è situato il luogo di destinazione.

3. Se dal complesso delle circostanze del caso risulta chiaramente che il contratto, in mancanza di scelta della legge, presenta collegamenti manifestamente più stretti con un paese diverso da quello indicato ai paragrafi 1 o 2, si applica la legge di tale diverso paese»